

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

QUESITO

Io sottoscritto _____, nato a _____ (____) il __/__/____, residente in _____ (____) _____, C.F. _____, possiedo redditi fondiari netti in Francia per l'anno d'imposta 2015 per un importo di _____ euro come da "Avis d'Impot" che si allega.

Su tali redditi fondiari netti, oltre al pagamento dell'imposta sul reddito pari a _____ euro, che qui non rileva ai fini del presente interpello, ho subito dei prelievi sociali per un importo totale di _____ euro. Tali prelievi sociali, pari al 15,5% del reddito fondiario netto dichiarato (_____ euro) si decompongono come segue: _____ euro pari all'8,20% del reddito fondiario netto dichiarato a titolo di "CSG", _____ euro pari allo 0,50% del reddito fondiario netto dichiarato a titolo di "CRDS" e _____ euro pari al 6,80% del reddito fondiario netto dichiarato a titolo "PREL SOC CONT ADD PREL SOL".

In data _____ ho presentato un'istanza di rimborso alla « Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l'Etranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre TSA 90009 93465 Noisy Le Grand » (vedi documento allegato *)

In data __/__/____ la « Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l'Etranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre TSA 90009 93465 Noisy Le Grand » con oggetto « Procédure Contentieuse: Rejet de votre réclamation » (vedi documento allegato**) ha respinto l'istanza di rimborso presentata.

Di seguito il testo tradotto della motivazione della decisione.

Motivazioni della decisione ***

Per reclamazione, voi contestate il vostro assoggettamento ai prelievi sociali a titolo dell'imposta sul reddito dell'anno 2015, in applicazione della giurisprudenza "de Ruyter".

Avanti il 1° gennaio 2016, i prelievi sociali sui redditi del capitale (prodotti di investimento e redditi del patrimonio) erano ripartiti tra i differenti rami del regime generale di Sicurezza Sociale (e a titolo maggioritario, all'assicurazione malattia).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) ha, nella sentenza Ruyter del 26 febbraio 2015 (affare C-623/13), giudicato questi prelievi contrari al diritto dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera.

Essa ha in effetti giudicato che il principio di unicità della legislazione sociale applicabile, posto dalla regolamentazione comunitaria di coordinazione dei sistemi di Sicurezza sociale (attualmente, il regolamento 883/2004 che ha succeduto al regolamento 1408/71 in vigore all'epoca dei fatti giudicati dalla Corte) si opponeva all'assoggettamento dei redditi di persone che rilevano della sicurezza sociale in un altro Stato membro a dei prelievi destinati al finanziamento della Sicurezza sociale in Francia, e più particolarmente di prestazioni sociali entranti nel campo di applicazione del Regolamento.

Ormai, e a contare dal 1° gennaio 2016 e dall'entrata in vigore della legge di finanziamento della Sicurezza sociale per 2016 (legge n° 2015-1702 del 21 dicembre 2015), il prodotto dei prelievi sociali applicati ai redditi del patrimonio e ai prodotti d'investimento, è destinato al finanziamento di prestazioni non contributive che mirano a garantire ai loro beneficiari un reddito minimo di sussistenza, e sono concessi, senza considerazione dell'affiliazione del loro titolare a un regime di Sicurezza sociale, ma nel quadro di un apprezzamento individuale dei bisogni personali del beneficiario.

Di tali prestazioni, tali quelle del minimo vecchiaia o l'indennità di solidarietà alle persone anziane in particolare, del fatto del loro oggetto e delle modalità della loro attribuzione, non entrano nel campo d'applicazione del Regolamento precitato, così come in conseguenza, le imposte che le finanziano.

La legislazione francese essendo così stata messa in conformità con il diritto dell'Unione Europea così come interpretata dalla CJUE, la vostra reclamazione non può che essere rigettata.

(Fine della motivazione)

In effetti, dai lavori parlamentari dell'“Assemblée Nationale” del 14 ottobre 2016 e della conferenza stampa che ne è seguita, il segretario di stato incaricato del bilancio M. Christian Eckert, ha dichiarato: “come il governo si era impegnato, questo PLFSS assicura la messa in conformità dei prelievi sociali sul capitale con il diritto comunitario così come l'ha interpretato la CJUE”. In effetti, si verifica che non è più possibile destinarli al finanziamento delle prestazioni di assicurazione di cui certi contribuenti non ne beneficiano del fatto della loro affiliazione in un altro Stato membro. Perciò, nel rispetto del diritto comunitario ma anche dell'equità tra l'insieme dei contribuenti che beneficiano di redditi di fonte francese, il PLFSS prevede di destinare questi prelievi al finanziamento di prestazioni non contributive, identiche a quelle finanziate da altre imposte. D'altronde, ben inteso, noi abbiamo preso tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che le persone che entrano nel campo di questo articolo possano, per il passato, beneficiare di un rimborso dei prelievi effettuati a torto” (vedi documento allegato****).

Anche il dibattito parlamentare è andato comunque nella stessa direzione:

M. Dominique Lefebvre, relatore per parere della commissione delle finanze, dell'economia generale e del controllo del bilancio (rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire) ammette che: "è vero che storicamente il finanziamento della protezione sociale si è evoluto, così come la protezione sociale stessa. Non si trattava all'inizio che di regimi contributivi, basati su dei contributi. Oggi la distinzione tra il contributivo e il non contributivo si è molto evoluta, come si sono evolute le condizioni di affiliazione, e oggi la CSG è un'imposta. Ci sono di meno in meno dei contributi sociali direttamente destinati e di più in più d'imposte. E' il caso della CSG che, lo ricordo ancora una volta all'intenzione di quelli che, ieri, la contestavano, è un'imposta destinata, un'imposta destinata a degli organismi pubblici, come l'ha riconosciuto il Consiglio Costituzionale(*****)".

.....

E ancora da parte dello stesso relatore: "lo posso dunque ricordare che questa (la CSG) è dall'origine un'imposta, che riposa sulla considerazione che un euro è un euro quale che ne sia l'origine e che, d'accordo, tutti i redditi devono contribuire alle spese di protezione sociale e di solidarietà nazionale. Noi abbiamo condotto una battaglia per evitare che troppi redditi vi sfuggano e non c'è alcuna ragione per cui dei redditi prodotti in Francia non siano assoggettati a questa imposta, come lo sono d'altronde, in maniera generale, all'imposta sul reddito (*****)".

E ancora M. Christian Eckert, Segretario di Stato: "D'altronde, non hanno fatto l'oggetto di una contestazione che solo le parti che erano fino a quel momento riversate ad un regime contributivo. Il litigio non porta sulla totalità della CSG e della CRDS: bisogna togliere il prelievo di solidarietà del 2% che ad ogni modo non era contributivo. Mi dispiace essere tecnico, ma l'argomento è molto importante (*****)"

CONCLUSIONI

(M. Pierre-Yves Le Borgn) “Vero che le missioni del FSV, secondo la giurisprudenza, hanno un legame sufficientemente diretto e pertinente con i regimi di assicurazione malattia e assicurazione vecchiaia, che rilevano del campo d’applicazione dei Regolamenti 1408/71 e 883/04, e che, in diritto europeo, né la CSG né la CRDS non sono considerate come delle imposte, ma sono dei prelievi sociali che entrano nel campo di applicazione dei Regolamenti 1408/71 e 883/04”.

Ma in questa occasione il governo francese pare essere stato più abile rispetto al 2012, assimilando questi prelievi a dei prelievi di solidarietà, simili a quelli precedenti del 2%, relativi ai finanziamenti delle cosiddette prestazioni non contributive. Per la cronaca, anche a seguito della sentenza Ruyter, questi prelievi non sono stati rimborsati.

Quindi si pone il problema del recupero di queste “imposte”, ai sensi dell’articolo 165 del TU, per coloro che, ai sensi dell’articolo 70 2° comma del TU, hanno maturato redditi dei fabbricati situati all’estero.

Ciò in aderenza a quanto previsto al 4° comma dell’articolo 2 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e la frode fiscale.

Detto articolo stipula in effetti che “La Convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali”.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In ossequio a quanto sopra esposto, io ritengo che questi prelievi non contributivi, così come più volte citati dal Segretario di Stato francese M. Christian Eckert e da M. Dominique Lefebvre, relatore per parere della commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo del bilancio (rapporteur pour avis de la

commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire), abbiano la natura di "imposta" e siano pertanto oggetto di un credito di imposta ai sensi dell'articolo 165 del TU, da computare nel quadro CE dell'UNICO.

.

* Fotocopia dell'istanza di rimborso alla « Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l'Étranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre TSA 90009 93465 Noisy Le Grand » - all. 1)

** Fotocopia della risposta della « Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l'Étranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre TSA 90009 93465 Noisy Le Grand » con oggetto « Procédure Contentieuse : Rejet de votre réclamation » - all. 2)

*** Traduzione originale del testo – all. 2)

**** Fotocopia dei lavori dell'Assemblée Nationale del 14.10.2015 – all. 3)

***** Fotocopia dei lavori dell'Assemblée Nationale del 22.10.2015 – all. 4)

_____, _/ _/____

Premessa

La risposta dell'Agenzia delle Entrate non è di per sé negativa, in quanto la richiesta era stata presentata per l'anno d'imposta 2015; è evidente che per tale anno d'imposta siamo ancora di fronte a prelievi contributivi sotto forma di contributi di solidarietà e non di prestazioni non contributive come sarà a partire dal 01 gennaio 2016.

Questo interpello è stato presentato per rafforzare, con il diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso presentato presso il Tribunale Administratif di Montreuil, a fronte del diniego al rimborso di questi contributi sociali, quello sì inspiegabile, da parte del SIPNR di Noisy Le Grand.

Vedremo gli sviluppi. E' evidente che una volta che i contribuenti italiani avranno presentato il loro Unico per l'anno d'imposta 2016 occorrerà presentare nuovamente un'istanza di interpello per far valere che in questo caso siamo di fronte a delle prestazioni non contributive e non più davanti a dei prelievi contributivi. A seguire

Mauro Michelini

titolo di CRDS (n.d.r. contribuzione per il rimborso del debito sociale);

- 1.955 euro pari al 6,80 per cento del reddito fondiario netto a titolo di PREL SOC CONT ADD PREL SOL (n.d.r. prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité).

In data [redacted] l'istante ha presentato istanza di rimborso alla "Direction Générale des Finances Publiques che, in data [redacted] 7, ha respinto la richiesta con la seguente motivazione.

<

<Per reclamazione, voi contestate il vostro assoggettamento ai prelievi sociali a titolo d'imposta sul reddito dell'anno 2015, in applicazione della giurisprudenza "De Ruyter". Avanti il 1° gennaio 2016, i prelievi sociali sui redditi del capitale (prodotti di investimento e redditi del patrimonio) erano ripartiti tra i differenti rami del regime generale di Sicurezza Sociale (e, a titolo maggioritario, all'assicurazione malattia) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) ha, nella Sentenza Ruyter del 26 febbraio 2015 (affare C-62313), giudicato questi prelievi contrari al diritto dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera. Essa ha in effetti giudicato che il principio di unicità della legislazione sociale applicabile, posto dalla regolamentazione comunitaria di coordinazione dei sistemi di Sicurezza sociale (attualmente, il regolamento 883/2004 che ha succeduto al regolamento 1408/71 in vigore all'epoca dei fatti giudicati dalla Corte) si opponeva all'assoggettamento dei redditi di persone che rilevano della sicurezza sociale in un altro Stato membro a dei prelievi destinati al finanziamento delle Sicurezza sociale in Francia, e più particolarmente di prestazioni sociali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento. Ormai, a contare dal 1° gennaio 2016 e dall'entrata in vigore della legge di finanziamento della Sicurezza sociale per il 2016 (legge n. 2015-1702 del 21/12/2015), il prodotto dei prelievi sociali applicati ai redditi del patrimonio e ai prodotti d'investimento è destinato al finanziamento di prestazioni non contributive che mirano a garantire ai propri beneficiari un reddito minimo di sussistenza, e sono

concessi, senza considerazione dell'affiliazione del loro titolare a un regime di sicurezza sociale, ma nel quadro di un apprezzamento individuale dei bisogni personali del beneficiario. Di tali prestazioni, tali quelle del minimo vecchiaia o l'indennità di solidarietà alle persone anziane in particolare, del fatto del loro oggetto e delle modalità della loro attribuzione, non entrano nel campo d'applicazione del Regolamento precitato, così come, in conseguenza, le imposte che le finanziano. La legislazione francese essendo così stata messa in conformità con il diritto dell'Unione Europea così come interpretata dalla CJUE, la vostra reclamazione non può che essere rigettata.>>

Assimilando i prelievi sopra citati a delle imposte, l'istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di recuperarle ai sensi dell'art. 165 del TUIR, essendo un soggetto che, ai sensi dell'art. 70 del TUIR, ha maturato redditi da fabbricati situati all'estero.

Al riguardo fa presente come il 4° comma dell'art. 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia prevede che "la Convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che i "prelievi non contributivi" subiti abbiano natura di imposte e che pertanto siano oggetto di un credito di imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR, da computare nel quadro CE del modello Unico.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 2 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali (per l'Italia) o dei suoi enti territoriali (per la Francia), qualunque sia il sistema di prelevamento (comma 1).

In base al comma 2 del medesimo articolo, "sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori."

Il comma 3 dell'articolo 2 della Convenzione stabilisce che la stessa si applica, per quanto concerne la Francia a:

- "I) l'imposta sul reddito (l'impôt sur le revenu);
- II) l'imposta sulle società (l'impôt sur les sociétés);
- III) l'imposta di solidarietà sul patrimonio (impôt de solidarité sur la fortune);
- IV) le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari (les taxes assises sur le montant global des salaires);
- V) la tassa professionale (la taxe professionnelle)".

Dunque, le tasse considerate dalla Convenzione sono, per la Francia, l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società, l'imposta di solidarietà sul patrimonio, le tasse applicate sull'ammontare totale dei salari e la tassa professionale.

Il commentario all'articolo 2 del Modello di convenzione OCSE ha chiarito che il comma 3 "enumera le imposte in vigore alla data della firma della Convenzione" e costituisce "una lista completa delle imposte considerate dalla Convenzione e prelevate in ciascuno Stato alla data della firma".

Inoltre, il commentario ha chiarito che "i contributi previdenziali e i contributi analoghi dovrebbero essere esclusi dall'elenco delle imposte considerate".

Venendo al caso di specie, come chiarito dall'amministrazione francese sul suo

sito www.service-public.fr, le somme versate dall'istante a titolo di CSG (contribuzione sociale generalizzata), di CRDS (contribuzione per il rimborso del debito sociale), di PREL SOC CONT ADD PREL SOL (prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité), costituiscono contributi sociali calcolati in percentuale sui *revenus du patrimoine* (tra cui i *revenus fonciers*- redditi fondiari, come nel caso dell'istante) e sui *revenus de placement*, ossia sulle le rendite patrimoniali e sui redditi di capitale.

Fino al 31/12/2015, esercizio oggetto dell'interpello in esame, tali prelievi avevano natura di contributo di solidarietà, mentre dal 01/01/2016, in adeguamento ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza "De Ruyter", l'Amministrazione francese ha mutato la natura di tali prelievi da contribuzione di solidarietà in prestazioni non contributive.

Con riferimento al periodo d'imposta 2015, oggetto della presente istanza, si ritiene che i contributi sociali versati dall'istante a titolo di CSG, CRDS e PREL SOC CONT ADD PREL SOL in relazione ai redditi fondiari netti prodotti in Francia non siano assimilabili a nessuna delle imposte considerate dall'articolo 2 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Pertanto si ritiene che detti importi non possano essere oggetto del credito d'imposta di cui all'art. 165 del Tuir.


firma su delega del Direttore Regionale

disposizione di servizio n. XXXXXXXXXX
Il funzionario delegato

(firmato digitalmente)